

**Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca (C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1608 Melicchio e C. 2218 Piccoli Nardelli)**

**Proposta di testo unificato del relatore**

ART. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di dottorato di ricerca, selezione e tipologia di contratti del personale della ricerca delle università e degli enti pubblici di ricerca, nonché disposizioni inerenti la mobilità tra atenei del personale docente di ruolo e la trasparenza dei concorsi banditi dalle università e dagli enti pubblici di ricerca.
2. Esclusivamente ai fini della presente legge:
  - a) per Ministro e Ministero si intendono, rispettivamente, il Ministro e il Ministero dell'università e della ricerca;
  - b) per università si intendono tutte le università, statali, non statali o telematiche, e tutti gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale;
  - c) per enti pubblici di ricerca si intendono tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 2.

(Borse di ricerca)

1. Le università e gli enti pubblici di ricerca, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire borse post-laurea per addestramento e collaborazione alle attività di ricerca, d'ora in poi denominate "borse di ricerca".
2. Alle borse di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 5, 6, 6-bis e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398.
3. Possono concorrere alle borse di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, o titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la borsa, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del dottorato di ricerca.
4. Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con apposito decreto del Ministro da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Le

## *Comitato ristretto 25 giugno 2020*

borse di ricerca sono collegate ad uno specifico progetto di ricerca e hanno una durata compresa tra 3 e 12 mesi.

5. Un soggetto non può usufruire di borse di ricerca per un periodo superiore a complessivi 18 mesi anche se stipulati con diverse università o enti pubblici di ricerca. Ai fini del calcolo della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute.
6. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di ricerca.
7. Le borse di ricerca non possono comportare la costituzione di alcun rapporto di lavoro con le università e con gli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
8. All'art.4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, il comma 3 è sostituito dei seguenti:

“3. Alle borse di studio di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione e per i corsi di dottorato di ricerca.”

### ART. 3

#### (Dottorato di ricerca)

1. A decorrere dall'anno 2021 l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, è adeguato per ogni nuovo ciclo di dottorato sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, verificatasi rispetto all'anno precedente.
2. All'articolo 1, comma 262, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: “che non sono beneficiari di borsa di studio” sono soppresse e nel comma 265 le parole “del comma 255” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 255 e 262”.
3. Nella valutazione dei titoli per le selezioni bandite dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle aziende speciali e istituzioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato o indeterminato per i profili professionali per i quali è richiesta la laurea, il punteggio attribuito al titolo di dottore di ricerca non può essere inferiore a quello proporzionale ai crediti formativi universitari (CFU) ad esso riconosciuti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, rispetto a quelli riconosciuti agli altri titoli eventualmente rilevanti ai fini del concorso. Il periodo del lavoro di ricerca del dottorato pertinente alla posizione lavorativa bandita dall'amministrazione pubblica di cui al comma 1 è valutata come esperienza lavorativa pregressa nel processo di selezione.

ART. 4.

(Assegni di ricerca)

1. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Possono essere destinatari degli assegni di ricerca esclusivamente studiosi in possesso di dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per le discipline mediche, di diploma di specializzazione, con esclusione del personale di ruolo, o assunto a tempo determinato o indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1";
  - b) al comma 3, secondo periodo, le parole da: "ad esclusione del periodo", sino alla fine del periodo, sono soppresse;
  - c) sostituire il comma 7 con il seguente: "L'importo degli assegni nonché le condizioni professionali e ambientali del personale di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro coerentemente alle figure professionali contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Istruzione e Ricerca" che svolgono analoghe attività.";
  - d) sostituire il comma 9 con il seguente: "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con le università e gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare i sei anni complessivi, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in astensione obbligatoria per maternità, paternità o per gravi motivi di salute."

ART. 5.

(Ricercatori universitari)

1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n.240, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, dopo le parole "di lavoro subordinato" aggiungere le seguenti: "per ricercatore universitario";
  - b) al comma 2, lettera b), dopo le parole "titolo equivalente" aggiungere le seguenti: "ovvero in possesso di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge," e, dopo le parole "dal servizio", le seguenti "sono altresì esclusi coloro che nel quinquennio precedente hanno prestato servizio, o sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa;"
  - c) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da un professore di prima o seconda fascia nominati dall'università interessata e da quattro professori di altre università sorteggiati all'interno nelle liste di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), della presente legge, con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni precedenti";
  - d) al comma 2, la lettera d) è sostituita con la seguente: "d) al termine dei lavori della commissione di selezione il consiglio di amministrazione delibera la chiamata del vincitore. La stipula del contratto subordinato di ricercatore universitario avviene entro 90 giorni dal termine delle procedure pubbliche di selezione. L'ateneo che non provvede entro il suddetto termine alla stipula del contratto subisce una decurtazione delle risorse corrispondente a cinque volte il costo della posizione di ricercatore universitario. La decurtazione rientra nelle disponibilità finanziarie del ministero e l'ateneo non può bandire ulteriori selezioni pubbliche nel successivo triennio per ricercatore universitario nel settore concorsuale per il quale non si è provveduto alla stipula del contratto";
  - e) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. I contratti per ricercatore universitario a tempo determinato hanno durata triennale e sono rinnovabili al massimo per ulteriori due anni a seguito di valutazione positiva da parte dell'ateneo del lavoro svolto dal ricercatore";
  - f) al comma 5, sostituire le parole "nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b)" con le seguenti: "a partire dall'inizio del terzo anno di contratto e su richiesta dell'interessato" e dopo le parole: "procedura di valutazione.", è inserito il seguente periodo: "L'eventuale valutazione negativa deve essere adeguatamente motivata sulla base di ragioni legate al profilo scientifico del ricercatore universitario.";
  - g) al comma 5, sopprimere le parole "alla scadenza dello stesso";
  - h) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis). Il ricercatore universitario che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da

quello di riferimento del contratto, purché incluso nello stesso macrosettore concorsuale, può avanzare richiesta al Senato accademico dell'ateneo di mutare il settore concorsuale di riferimento del contratto. Se entro 3 mesi dalla richiesta l'ateneo non la rifiuta motivatamente si intende accolta.”;

- i) è soppresso il comma 7;
  - j) al comma 8 è soppresso il primo periodo e, nel secondo periodo, sono sopprese le parole “lettera b)”;
  - k) al comma 9 sono sopprese le parole “lettere a) e b)”.
2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
- a) all'articolo 18, comma 3, sono sopprese le parole da “lettera b)” sino alla fine del comma;
  - b) all'articolo 29 sono sopprese le parole “lettera b)”.

#### ART. 6.

(Trasferimenti e mobilità)

1. Per il trasferimento e la mobilità del personale di cui alla presente legge si applica quanto previsto dall'articolo 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, gli atenei hanno facoltà di effettuare chiamate dirette per professori ordinari e associati in servizio presso altri atenei nel numero massimo del cento per cento del numero di posizioni per ricercatore universitario bandite nello stesso anno. La chiamata avviene dietro consenso del professore associato chiamato. Il Ministero vigila sulla compatibilità della chiamata diretta di cui al presente articolo con il piano strategico e con la sostenibilità economica dell'ateneo. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero emana un apposito decreto che dispone le procedure ed i criteri che regolano le chiamate dirette di cui al presente articolo.

#### ART. 7.

(Portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con proprio decreto, istituisce e disciplina il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca. Esso è indicizzato per istituzione che bandisce la selezione pubblica, per settore scientifico di riferimento e per tipologia di posizione messa a bando. Il portale è accessibile liberamente e gratuitamente dal sito web del Ministero.
2. Ciascuna università e ciascun ente pubblico di ricerca è obbligato, pena nullità del bando, a pubblicare sul portale di cui al comma 1 nonché di quanto disposto dal comma 4, con

## *Comitato ristretto 25 giugno 2020*

congruo anticipo, comunque non inferiore a 15 giorni, rispetto alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, ogni bando di concorso relativo alle borse di ricerca di cui all'articolo 2, agli assegni di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui agli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché ai posti di professore associato o ordinario ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

3. Per l'inserimento dei bandi le università e gli enti pubblici di ricerca accedono direttamente al portale tramite i loro uffici preposti.
4. Le istituzioni provvedono a inserire nel portale tutte le informazioni relative allo svolgimento di eventuali prove concorsuali, nonché i nominativi e i curricula dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei candidati di ciascun concorso.


### ART. 8.

(Norme transitorie e finali)

1. Fino al 31 dicembre 2025 le università provvedono, anche in deroga alle facoltà assunzionali disponibili ma con risorse a carico dei propri bilanci, alle chiamate come professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di professori associati e, rispettivamente, di ricercatori universitari a tempo indeterminato, che siano in possesso della prescritta abilitazione scientifica nazionale e che abbiano anzianità di servizio nel ruolo di almeno quindici anni.
2. L'erogazione di borse di studio è prevista a studenti iscritti a un corso di studio ad eccezione di quanto previsto all'articolo 2 della presente legge.
3. All'articolo 16, comma 3, lettera h, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dopo le parole: "professori ordinari", sono inserite le seguenti: " e professori associati,".
4. In via transitoria i contratti di cui alle tipologie definite dall'articolo 24, comma 3, lettera a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n.240 possono essere stipulati per bandi pubblicati fino a 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

# DOPO

- tempi certi prima e dopo il dottorato di ricerca, con forme contrattuali agevolate dal punto di vista fiscale e contributivo
- si abbassa l'età media dell'ingresso in ruolo dei ricercatori
- stop ai concorsi truccati con un sistema di reclutamento con regole uguali per tutti.
- il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale nei concorsi



# PRIMA

- 20 mila precari senza tutele
- età media dell'ingresso in ruolo dei ricercatori di circa 42 anni, mentre negli anni '90 era di 33 anni
- negli ultimi 10 anni si è assistito ad una riduzione di 15 mila docenti



Durata media prima dell'ingresso in ruolo: 17 anni  
Potenzialmente: ∞